

Flessibilità nell'uso dei diritti particolari

Le quote con diritti particolari sono tra gli strumenti di maggiore flessibilità nella disciplina della società a responsabilità limitata, basati sull'articolo 2468, terzo comma, del Codice civile, secondo il quale: «Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

Dato il riferimento all'atto costitutivo, l'introduzione successiva dei diritti o una loro modifica o soppressione richiede, in ogni caso, l'unanimità dei soci. Inoltre, la modifica determina comunque l'applicabilità del diritto di recesso dei soci dissenzienti.

I diritti attribuibili

Il Codice civile individua due macroaree di diritti: amministrativi e sugli utili.

Nella categoria dei **diritti amministrativi** rientrano, ad esempio:

l'attribuzione della funzione di amministratore e/o il diritto di nomina di uno o più amministratori;

il potere decisorio o di veto in certe decisioni;

il potere di esprimere il gradimento al trasferimento delle partecipazioni sociali o di esercitare il diritto di prelazione;

il diritto di riscatto della quota di proprietà di altri soci al verificarsi di determinate condizioni;

il diritto di recesso in casi particolari.

Tra i **diritti patrimoniali** citiamo:

una quota privilegiata o una priorità nella distribuzione degli utili;

il diritto a una distribuzione prioritaria o maggiorata del residuo di liquidazione; percentuali di partecipazione agli utili subordinate a obiettivi di performance.

Gli impieghi pratici

Le quote con diritti particolari rispondono a molteplici esigenze operative. In generale, in termini di governance, consentono di garantire la stabilità del controllo societario e/o di diversificare i diritti delle varie tipologie di soci (fondatori, investitori finanziari, partner industriali, e così via).

In ambito di pianificazione successoria, nelle società a ristretta base familiare è possibile attribuire solo ad alcuni soci poteri gestori rafforzati, in modo da concentrare su di essi l'attività decisionale ed evitare potenziali conflitti, sia pure mantenendo in modo paritario la partecipazione economica agli utili dell'impresa tra più soci (nel caso più comune: tra più eredi). In queste circostanze sarà

opportuno, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che prevedono quale premessa per la loro applicazione il passaggio del controllo, che questi diritti particolari non pregiudichino tale condizione e quindi impediscano, di fatto, la fruizione dei benefici di legge (si veda ad esempio il Principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019).

Anche nelle operazioni di venture capital, come ad esempio gli investimenti in start-up innovative, all'investitore potrebbero essere riservati diritti di veto o privilegi patrimoniali senza alterare formalmente la proporzione delle quote, in modo da tutelare maggiormente i capitali apportati.

Infine, l'attribuzione di diritti patrimoniali maggiorati subordinati a risultati aziendali consente di strutturare sistemi di incentivazione manageriale senza ricorrere a strumenti finanziari complessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA